

Attualità

Strutture sanitarie private: comunicazione entro il 2 maggio

29 Aprile 2022

Per garantire la tracciabilità delle somme versate dai pazienti ai medici i soggetti che mettono a disposizione i loro ambulatori devono riscuotere e registrare i pagamenti e poi riversare ai medici le parcelle



Le strutture sanitarie private hanno tempo fino a lunedì 2 maggio per comunicare telematicamente all'Agenda delle entrate i compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in nome e per conto di medici e paramedici che operano presso i propri ambulatori. La scadenza slitta di due giorni perché il termine ordinario del 30 aprile cade di sabato.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il **modello SSP**, disponibile sul sito dell'Agenda insieme ai *software* di **compilazione** COSSP105 e **controllo** e alle relative **specifiche tecniche** .

In particolare, sono tenute all'adempimento tutte le strutture sanitarie private che ospitano a qualunque titolo o concedano in affitto a professionisti locali forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.

Per strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, e ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che opera nel settore dei servizi sanitari e veterinari (**circolare n. 13/2007**).

Sono considerate attività mediche e paramediche la diagnosi, la cura e la riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, come disposto dall'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd n. 1265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della Salute.

I soggetti interessati, per garantire la tracciabilità dei compensi incassati dal personale sanitario che opera nei propri ambulatori, sono tenuti a:

- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i corrispettivi pagati dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali messi a disposizione
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito)
- comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

I corrispettivi riscossi sono inquadrabili tra quelli spettanti agli esercenti "*attività di lavoro autonomo medica e paramedica*" ossia agli esercenti arti e professioni, la cui attività produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir in virtù di un rapporto intrattenuto direttamente dal professionista con il paziente. Di conseguenza, l'adempimento non riguarda i casi in cui è la struttura a fornire la prestazione tramite il medico.

Per la stessa *ratio*, sono escluse le prestazioni rese dai medici di base e in *intramoenia*.

Restano fuori anche i compensi riscossi dalla struttura sanitaria privata, relativi alle prestazioni di medici che operano attraverso una società tra professionisti perché costituiscono reddito d'impresa e non di lavoro autonomo (vedi articolo "**La paga del medico "non autonomo" è reddito d'impresa, non si comunica**").

Ricordiamo, infine, che in caso di mancata, incompleta o non veritiera comunicazione dei compensi incassati per conto dei professionisti è prevista una sanzione da 250 a 2 mila euro.

di

